



**Silvia Carta**

(Borsista\* nell'Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Giurisprudenza)

**Riti vudù e reato di riduzione in schiavitù: un nuovo riconoscimento giudiziale della variabile culturale** (nota a Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796)\*\*

*Voodoo rites and the crime of enslavement: a new judicial recognition of the cultural variable (note to Criminal Court of Cass., sect. I, 3 February 2022, no. 3796)\*\**

**ABSTRACT:** This contribution analyses the ways in which the Supreme Court dealt with a cultural element, that of the voodoo ritual, in a case of enslavement of some young Nigerian girls, forced into prostitution. Through a focus on the arguments that the judges of legitimacy use to attribute to this cultural variable a leading role in the compression of the personal freedom of the victims, it will be highlighted how the instrument of the anthropological expertise was important to bring out the network of meanings assumed by the ritual in the cultural perspective of the victims and to explicate its binding force. The attention given to the cultural context of the victims is interpreted here as symptomatic of an openness to cultural diversity, capable of providing effective protection and, for this very reason, a model that can also be replicated in other areas of the legal system, such as that of international protection. This point of view is explored through a brief analysis of some of the cultural contexts in which voodoo rituals are widespread and of their potential harm to constitutionally guaranteed rights, even outside of hypotheses strictly related to trafficking and prostitution.

**SOMMARIO.** 1. I fatti all'origine della sentenza - 2. La trattazione dell'elemento culturale da parte dei giudici - 3. La complessità del fenomeno vudù - 4. Dal diritto penale alla protezione internazionale: vudù, stregoneria ed effettività della tutela dei diritti fondamentali.

## 1 - I fatti all'origine della sentenza

Con decisione del 3 febbraio 2022 n. 3796, la Corte di Cassazione, I sezione penale, ha riconosciuto che i riti vudù contribuiscono a creare uno stato di riduzione in schiavitù. La vicenda giudiziaria oggetto della pronuncia ha riguardato una donna di nazionalità nigeriana, ritenuta colpevole di aver soggiogato due giovani connazionali al fine di

---

\* Il presente lavoro è stato realizzato nell'ambito del progetto "Giustizia Smart: strumenti e modelli per ottimizzare il lavoro dei giudici". Acronimo JustSmart, PON "Progetto unitario per la diffusione dell'Ufficio per il Processo e l'implementazione di modelli operativi innovativi negli Uffici giudiziari per lo smaltimento dell'arretrato" (gennaio 2022- settembre 2023), coordinatore nazionale: Università degli Studi di Palermo.

\*\* Contributo sottoposto a valutazione - Article submitted to a double-blind revue.



costringerle all'attività di prostituzione in Italia, utilizzando come mezzo per rafforzare il dominio sulle vittime uno strumento rituale: il rito vudù o "juju"<sup>1</sup>.

La Cassazione ha ritenuto corretto il ragionamento giuridico operato dalle corti di merito<sup>2</sup> in relazione alla posizione della donna e al ruolo del rituale nella realizzazione dell'assoggettamento, confermando la condanna della stessa a 7 anni e 4 mesi di reclusione per il reato di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.), aggravato dallo sfruttamento della prostituzione (art. 602 ter, comma 1 lett. b).

Nella vicenda risultavano essere coinvolti anche il marito e la figlia della donna, condannati nello stesso procedimento per il reato di favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione ai sensi dell'art. 3, n. 8. L. n. 75/1958<sup>3</sup>.

L'utilizzo di un rituale vudù a scopo intimidatorio e soggiogante è un elemento ricorrente nel fenomeno della tratta delle donne nigeriane in Europa<sup>4</sup>. Per meglio comprendere le modalità con cui esso viene utilizzato per soggiogare le vittime di sfruttamento è utile ripercorrere le vicende fattuali che hanno condotto questo rituale fino alla corte di Cassazione.

Il caso in esame si sviluppa secondo una sequenza che è ricorrente nelle ipotesi di tratta<sup>5</sup>. L'imputata, una donna nigeriana

---

<sup>1</sup> In **L. CALDEROLI**, *Riti magici e prostituzione nigeriana: l'esperienza di una consulenza antropologica per un tribunale italiano*, in *La vita in prestito. Debito, lavoro, dipendenza*, (a cura di P. G. SOLINAS) Argo, Lecce, 2007, p. 275, si evidenzia come il termine "juju", di origine francese, sia spesso quello più utilizzato dalle vittime di tratta per indicare i rituali di assoggettamento, rispetto a quello di "vudù" o "voodoo", più utilizzato invece nelle pronunce italiane e nella letteratura sull'argomento.

<sup>2</sup> GIP Milano, 18 giugno 2019; Corte d'Assise di Appello di Milano, 27 maggio 2020.

<sup>3</sup> Anche le condanne dei due complici sono confermate nel giudizio di Cassazione: la pena per il marito della donna è di 1 anno e 6 mesi di reclusione, mentre quella della figlia è di 1 anno e 8 mesi di reclusione, con pena condizionalmente sospesa. Le posizioni dei due complici, tuttavia, non sono oggetto di approfondimento in questo lavoro in quanto non rilevanti per la trattazione dell'argomento culturale.

<sup>4</sup> I contributi in cui sono state trattate approfonditamente le relazioni tra i rituali vudù e lo sfruttamento della prostituzione delle giovani nigeriane sono per lo più di natura antropologica ma, in essi, non sono infrequenti i richiami alla dimensione giuridica del fenomeno e alle strategie di tutela utilizzate a livello giurisdizionale. Tra questi: **L. CALDEROLI**, *Riti magici e prostituzione nigeriana*, cit., pp. 257 ss.; **A. BRIVIO**, *Assoggettamento da juju? Decostruire le categorie della dipendenza tra le giovani migranti dalla Nigeria*, in *ANUAC*, vol. X, n° 1, giugno, 2021, pp. 161 ss. Per una prospettiva ulteriore rispetto al contesto italiano si veda: **R. VAN DIJK**, *Voodoo on the doorstep. Young Nigerian prostitutes and magic policing in the Netherlands*, in *Africa Journal of the International African Institute*, Vol. LXXI, No. 4, 2001, pp. 558 ss.; **C. S. BAARDA**, *Human trafficking for sexual exploitation from Nigeria into Western Europe: The role of voodoo rituals in the functioning of a criminal network*, in *European Journal of Criminology*, Vol. XIII, fasc. 2, 2016, pp. 257 ss.; in ambito giuridico si veda: **M. IKEORA**, *The Role of African Traditional Religion and "Juju" in Human Trafficking: Implications for Antitrafficking*, in *Journal of International Women's studies*, XVII, 2016, p. 1 ss.

<sup>5</sup> In **L. CALDEROLI**, *Riti magici e prostituzione nigeriana*, cit., p. 257, tra questi elementi fattuali ricorrenti, riscontrabili anche nel caso di specie, sono elencati: il reclutamento delle vittime a opera di un soggetto femminile definito "madame"; la falsa promessa di un lavoro onesto in Italia; l'anticipo di una parte del denaro o dell'intera somma occorrente per il viaggio da parte della stessa, l'impegno della



definita “*madame*”<sup>6</sup>, riesce a convincere due giovani connazionali a partire per l'Italia con la promessa di trovare loro un lavoro onesto. Ancora in Nigeria, le invita a sottoporsi a un particolare rito vudù che avviene in presenza di uno sciamano, citato nella sentenza con il termine “*native doctor*”<sup>7</sup>. Nella pronuncia viene evidenziato come il rito in questione venga presentato alle ragazze come esercente una funzione curativa e sanitaria, presumibilmente un elemento di protezione prima della partenza, e, allo stesso tempo, sia necessario per suggellare un accordo di fedeltà tra l'apparente benefattrice e le due giovani donne, al fine di garantire la restituzione del denaro necessario per il viaggio.

Riprendendo quanto emerso in sede di merito, anche la pronuncia di legittimità dà grande spazio alla descrizione del rituale sacro a cui vengono sottoposte le ragazze: ad esse viene fatta bere una soluzione di alcol e sangue, sono tagliate alcune ciocche di capelli e praticati piccoli tagli, con l'uso di lamette, in varie parti del corpo, sotto le clavicole, sulle mani, sui piedi e dietro la schiena.

Dopo l'arrivo in Italia, la *madame* costringe le due giovani a prostituirsi, sotto il suo stretto controllo, facendosi consegnare quotidianamente le somme di denaro guadagnate dall'attività di

---

famiglia o della singola giovane alla restituzione del debito una volta avviata l'attività lavorativa, la sottoposizione al rituale magico in patria e il suo utilizzo come mezzo di coercizione una volta giunte in Italia. L'antropologa Calderoli si è occupata in prima persona di effettuare una perizia antropologica in un procedimento simile ma più risalente nel tempo (consulenza tecnica in antropologia culturale presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Bergamo, incarico del 11 ottobre 2001, non pubblicata dall'autrice) e fa emergere in questo lavoro un elemento molto interessante per comprendere la potenzialità di rendita economica a favore degli sfruttatori, indicando nella cifra di circa 80/90 milioni di lire l'ammontare del debito che le giovani erano costrette a ripagare, all'epoca dei fatti, nel 1999.

<sup>6</sup> “*Madame*” è il termine che, di solito, viene utilizzato dalle giovani vittime di tratta per indicare la figura femminile che si occupa di gestire l'attività di prostituzione, organizzando il viaggio, sottoponendole a stretto controllo, vigilando sulla loro attività e riscuotendo i compensi. Anch'essa è una figura ricorrente in queste narrazioni, che assume il ruolo di sfruttatrice e monopolizza la vita privata delle vittime. Di solito si tratta di donne che hanno contatti con la comunità/paese di origine delle ragazze e che sono state in passato anch'esse sfruttate nella tratta, secondo medesimi meccanismi.

<sup>7</sup> Il termine è utilizzato nella pronuncia perché con molta probabilità così è indicato dalle ragazze nigeriane e poi trasposto nelle trascrizioni dei loro racconti. Questo appellativo è utilizzato per indicare una figura generica di “sacerdote”/capo che, nelle comunità che praticano le religioni tradizionali e/o animiste assume una molteplicità di ruoli, tutti ricollegati alla sua capacità di comunicare con il divino. I capi tradizionali possono svolgere le funzioni più svariate, da quelle di amministrazione della giustizia locale a quelle di cura e guarigione. Si tratta di figure le cui specifiche gerarchie sfuggono spesso ai tentativi di mappatura degli studiosi. **G. DECARLI**, *Esperienze di consulenza antropologica nel giudizio di protezione internazionale. L'antropologo antropologo*, in *Diritto, Immigrazione e Cittadinanza*, fasc. n. 2, 2021, pp. 162 ss., dedica ampio spazio alla figura sfumata del *Chief Priest*. Si vedano poi **E. E. EVANS - PRITCHARD**, *Witchcraft, Oracles and Magic among the Azande*, Oxford University Press, 1937, (trad. it. di B. BERNARDI, *Stregoneria, Oracoli e magia tra gli Azande*, Franco Angeli, Milano, 1976, pp. 318 ss., sulla figura degli anti-stregoni nella cultura degli Azande; **B. BERNARDI**, *Africa. Tradizione e modernità*, Carocci, Roma, 1998, pp. 91 ss.



prostituzione. Il giogo che lega le due giovani alla *madame* è acuito dalla forte precarietà esistenziale ed economica a cui le vittime devono far fronte una volta giunte in Italia e dal forte timore delle possibili ritorsioni e conseguenze che potrebbero verificarsi in caso di scioglimento del giuramento religioso fatto davanti al *native doctor* in Nigeria.

Nonostante il forte stato di soggezione, una delle due ragazze riesce a denunciare i fatti, portando all'apertura del procedimento penale.

La struttura argomentativa di questa pronuncia fa emergere una vera e propria prospettiva multiculturalista di analisi dei fatti e offre la possibilità di una riflessione più ampia sulle interazioni che il diritto italiano è ormai chiamato ripetutamente ad avere con la variabile culturale<sup>8</sup>.

Il rito vudù è, infatti, un elemento culturale, i cui specifici significati sono intellegibili soltanto se ricondotti al contesto culturale di cui è parte. Nel caso di specie, il rito facilita forme di assoggettamento di determinati individui ad altri, entrando inevitabilmente in contrasto con alcune libertà fondamentali tutelate dal sistema giuridico interno.

## 2 - La trattazione dell'elemento culturale da parte dei giudici

Già in altre occasioni la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul fenomeno dello sfruttamento della prostituzione a danno di giovani nigeriane, soggiogate mediante l'utilizzo di questi rituali, senza però riservare uno spazio così ampio alla trattazione dell'elemento culturale, come nella pronuncia in esame<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Per un approfondimento sul tema dei rapporti tra diritto e variabile culturale: A. DUNDES RENTELN, *The Cultural Defense*, Oxford University Press, Oxford, 2004; A. BERNARDI, *Modelli penali e società multiculturali*, Giappichelli, Torino, 2006; F. BASILE, *Immigrazione e reati culturalmente motivati: il diritto penale nelle società multiculturali*, Giuffrè, Milano, 2010; C. DE MAGLIE, *I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali*, Edizioni ETS, Pisa, 2010; I. RUGGIU, *Il giudice antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali*, Franco Angeli, Milano, 2012 tradotto nella nuova edizione; EAD., *Culture and the judiciary: the anthropologist judge*, Routledge, London 2019; A. PROVERA, *Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell'età multiculturali*, Jovene, Napoli, 2018.

<sup>9</sup> Si segnalano due pronunce, emanate poco prima della sentenza analizzata in questo contributo. In Cass. pen., sez. I, del 20 settembre 2021, n. 34858, tra i reati ascritti agli imputati vi sono sia il reato di riduzione in schiavitù che quello della tratta di persone (art. 601 c.p.), aggravata per essere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione. In questo caso i giudici di legittimità, pur non approfondendo l'argomento culturale del rituale vudù, lo ritengono in grado di determinare una forte compressione dei margini di libertà delle vittime che si sentono, infatti, vincolate all'impegno assunto anche nei momenti in cui si trovavano distanti dagli imputati o quando i rapporti con essi si sono addirittura interrotti: "[...] A. ha ricordato di essere stata previamente informata che si sarebbe dovuta prostituire, ma ha anche precisato che, appreso detto destino, si era rifiutata di partire per l'Italia e che soltanto allora venne minacciata e indotta a partecipare, unitamente alla madre, a un rito voodoo in un villaggio della Nigeria, che la vincolava al mantenimento degli impegni assunti; con conseguente vera e propria sottomissione che eliminava in radice i suoi margini di



La particolare attenzione riservata questa volta all'elemento culturale ha fatto sì che emergesse tra le righe della decisione, una questione giuridica importante: che tipo di ruolo è possibile attribuire al rituale *juju* o vudù nella realizzazione di quella particolare forma di limitazione della libertà personale, sanzionata nell'ordinamento italiano dal reato di riduzione in schiavitù? Va il vudù trattato come una mera superstizione, secondo la visione razionalista dominante nella cultura maggioritaria, o gli deve essere riconosciuto un ruolo?

Una questione tale, dai connotati "multiculturali", assume una portata più ampia che si estende dal singolo settore penalistico e arriva a ricomprendere quello costituzionale e dell'identità culturale. Ripercorrere i ragionamenti che si sono operati in sede giudiziaria per rispondere a un tale quesito offre un importante dato sul livello di attenzione che viene riservato all'elemento culturale nell'ordinamento giuridico italiano.

La Cassazione decide di attribuire al rituale un ruolo primario nella realizzazione dello stato di schiavitù e valorizza il contesto identitario di provenienza delle vittime. Ribadendo la ricostruzione effettuata dalle corti di merito, in sede di legittimità si afferma, infatti, che, nella configurazione del reato, il rito vudù ha determinato nello specifico lo stato di necessità delle vittime, richiesto dalla norma in esame, inteso dalla corte come "situazione di debolezza o mancanza materiale o morale atta a condizionare la volontà della persona"<sup>10</sup> e nel caso di specie, presupposto della condotta approfittatrice dell'imputata.

Al fine di comprendere e contestualizzare il ruolo che il rituale *juju* ha avuto nella realizzazione dello stato di soggezione delle vittime, i giudici di merito fanno ricorso allo strumento della perizia antropologica e psicologica<sup>11</sup> e, a sua volta, la Cassazione fa proprie tali risultanze, rivalorizzandone i contenuti e dedicando ampi spazi alla descrizione del rituale anche nella pronuncia di legittimità.

La descrizione della pratica culturale che emerge grazie agli stralci di queste perizie è accurata e filtrata attraverso le lenti culturali

---

libertà anche nei momenti in cui la giovane, intenta a prostituirsi, non si trovava insieme agli imputati. [...] le due ragazze non si recarono dalla P.g. per denunciare quanto avevano subito, anche dopo aver interrotto i rapporti con il ricorrente e la moglie, a riprova del timore che ancora nutrivano nei loro confronti e del permanere dello stato di soggezione nel quale versavano" (par. 1. Considerato in diritto). In Cass. pen., sez. V, del 12 gennaio 2022, n. 690, i reati contestati sono quelli di riduzione in schiavitù e di associazione a delinquere (art. 416 c.p.), finalizzata alla tratta e all'ingresso illegale in Italia di donne nigeriane da destinare alla prostituzione. Qui i giudici di legittimità riconoscono un vero e proprio condizionamento della volontà delle vittime "attuato mediante riti antichi e condivisi e sfruttando la solitudine esistenziale delle nuove venute e la mancanza di mezzi di sussistenza" (par. 1. Considerato in diritto); riportano inoltre una breve conversazione di una delle due vittime in cui la stessa sosteneva di "essere nelle mani" di uno degli imputati (par. 2.1 del Ritenuto in fatto).

<sup>10</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796 (par. 2. Considerato in diritto).

<sup>11</sup> Le risultanze antropologiche e psicologiche riportate nella pronuncia sono il frutto degli approfondimenti svolti nei precedenti gradi di giudizio dal perito nominato dal giudice e dal consulente tecnico del pubblico ministero.





nigeriane<sup>12</sup>. La Cassazione, infatti, richiama nella sua pronuncia la dimensione esperienziale del rito, la sua capacità di coinvolgere non soltanto la psiche, ma anche la fisicità delle vittime: descrive i gesti fisici, come l'esecuzione di piccoli tagli su varie parti del corpo, l'ingestione di alcuni intrugli o di carne cruda e l'asportazione di materiale biologico (capelli, pelle)<sup>13</sup> che compongono il rito e spiega che questi hanno un impatto diretto sul corpo delle vittime, aumentando esponenzialmente la percezione della minaccia del dolore fisico, rendendola più reale. Nella pronuncia, sempre riportando quanto sostenuto in sede di merito dai periti, viene inoltre illustrato come il possesso di parti del proprio corpo da parte degli sfruttatori accentui il potere di controllo e di "ricatto spirituale"<sup>14</sup>, attivando veri e propri meccanismi "metonimici"<sup>15</sup>:

"Il prelievo di materiale organico delle ragazze con il quale viene fatto un feticcio durante il rituale conferisce alla madame una posizione di dominio che viene percepita come minacciosa dalle ragazze in due modi: nella sfera fisica e in quella spirituale. La pratica di rimuovere parti del corpo e, nel caso di H., applicare dei tagli sulle spalle, braccia e schiena crea una paura emotiva nelle ragazze, le quali percepiscono la minaccia di dolore fisico come reale. Inoltre, il fatto che la madame ed il native doctor possiedano parti del corpo delle ragazze gli conferisce il potere di controllo e ricatto spirituale tramite meccanismi metonimici", ovvero in forza del principio secondo cui "avere il controllo su una parte della persona conferisce controllo sulla persona stessa"<sup>16</sup>.

---

<sup>12</sup> L'importanza di una descrizione della pratica culturale e di un accertamento della sua natura è sostenuta in dottrina sia nel test culturale proposto da **I. RUGGIU**, *Il giudice antropologo*, cit., p. 292 ss., che in quello suggerito da **F. BASILE**, *I reati cd. «culturalmente motivati» commessi dagli immigrati: (possibili) soluzioni giurisprudenziali*, in *Questione Giustizia*, fasc. 1, 2017, p. 132, poi fatto proprio dalla pronuncia della Corte di Cassazione Penale, III sezione, del 29 gennaio 2018, n. 29613.

<sup>13</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796, cit. (par. 3. Considerato in diritto): "Mi hanno dato da bere dell'alcool con dentro del sangue. Mi hanno tagliato un po' di capelli. Mi hanno fatto dei taglietti sotto le clavicole, mani e piedi e dietro la schiena con le lamette".

<sup>14</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796, cit. (par. 3. Considerato in diritto).

<sup>15</sup> In **L. CALDEROLI**, *Riti magici e prostituzione nigeriana*, cit., p. 268, è descritto il funzionamento di questi meccanismi metonimici o metaforici, tipici del rituale con scopo di assoggettamento che si sta qui analizzando, ma in realtà, caratteristici di molti altri rituali magici o sacri. Si tratta di meccanismi che utilizzano l'analogia: "In questi riti l'atto magico compiuto su parte di un oggetto, sulla sua immagine o sul suo simbolo, è ritenuta capace di agire sull'insieme. Ad esempio, è in opera un processo metaforico (un'immagine vale per l'oggetto) quando si agisce sulla foto di una persona o sulla figura plastica che la rappresenta al fine di agire su di essa. È invece in opera un processo metonimico (una parte vale per il tutto) quando, ad esempio, il rito utilizza delle sostanze organiche o il nome appartenenti una persona per agire su di essa". **A. BRIVIO**, *Assoggettamento da juju?*, cit., p. 170: "Il principio all'opera è di tipo metonimico, per cui il sacerdote, attraverso quei resti corporei, può agire sull'intero individuo e, secondo le credenze locali, materializzarlo al suo cospetto".

<sup>16</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796, cit. (par. 3. Considerato in diritto).



I giudici di legittimità dimostrano di aderire alla lettura che del rito vudù si dà nella cultura di appartenenza anche dinnanzi ai tentativi dell'imputata di sminuire l'efficacia del rituale.

La *madame*, infatti, costruisce la propria difesa negando l'idoneità del rituale a determinare l'assoggettamento e ne minimizza l'impatto soprattutto psicologico sulle vittime, quasi a voler far leva su quella tendenza della cultura maggioritaria a ritenere i rituali in questione come mere superstizioni e il loro timore ingiustificato e irrazionale. Nel primo motivo di ricorso a difesa della donna, ad esempio, si evidenzia l'erroneità della convinzione dei giudici di merito in ordine alla sussistenza di uno stato di "schiavitù mentale"<sup>17</sup> conseguente al rito vudù, dato che entrambe le vittime si fossero da un certo momento in poi sottratte all'impegno assunto e avessero, pertanto, mantenuto spazi di autodeterminazione importanti<sup>18</sup>, l'una trasferendosi in un'altra città e l'altra denunciando i fatti alle autorità. Nel secondo motivo del ricorso, si rivendica la valenza meramente economica dell'impegno assunto con il *juju*, sigillato al solo fine di obbligare alla restituzione di una somma di denaro, restando ad esso del tutto estranee le modalità con cui le vittime avrebbero dovuto provvedere al debito, non vincolando lo stesso, dunque, alla specifica attività di prostituzione.

Il tentativo dell'imputata di sminuire la portata lesiva dell'elemento culturale, però, fallisce. Il ricorso è, infatti, ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi.

Per la Cassazione è irrilevante, altresì, che le giovani donne abbiano mantenuto piccoli spazi di libertà. Al contrario il vincolo è ritenuto di una tale intensità da essere capace di superare anche la distanza fisica tra la *madame* e le vittime. In relazione a questa obiezione, nella pronuncia di legittimità viene evidenziato il fatto che una delle due vittime si sia comunque sentita soggetta all'obbligo di prostituirsi anche dopo il trasferimento in un'altra città, sentendosi definitivamente liberata dal vincolo soltanto in occasione di una dichiarazione pubblica effettuata, nel marzo 2018, dal capo tradizionale

---

<sup>17</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796, cit. Il termine viene riportato così come descritto nella perizia antropologica.

<sup>18</sup> I motivi di ricorso dell'imputata offrono l'occasione di evidenziare al lettore che la questione "multiculturalista" non è l'unica ad essere passata in rassegna dai giudici di legittimità. In questa pronuncia, infatti, in un'ottica prettamente penalistica, si tratta anche del peso che il mantenimento di spazi di libertà anche minimi in capo alle vittime, può avere sulla realizzazione del reato di riduzione in schiavitù. La soluzione data dai giudici di legittimità alla questione è abbastanza lineare e scevra da problematiche particolari. Confermando le ricostruzioni effettuate in sede di merito e in perfetta aderenza con la posizione assunta dalla giurisprudenza maggioritaria, si ribadisce che il reato è ugualmente perfezionato nonostante la sussistenza di tali spazi limitati di libertà. Il *vulnus* alla libertà di autodeterminazione dell'individuo è, infatti, comunque realizzato, anche quando lo stato di schiavitù non determini una totale privazione della libertà personale e la persona offesa mantenga margini residuali di autodeterminazione, come quelli che sono rivendicati dall'imputata nel ricorso al fine di mettere in discussione la sussistenza stessa del reato.



di Benin City (noto come *Oba*, il re di Edo, regione da cui la vittima proveniva), al fine di invalidare tutti i vincoli vudù legati allo sfruttamento delle donne nigeriane coinvolte in episodi di tratta (v. *infra* par. 3).

Le risultanze specialistiche hanno sicuramente giocato un ruolo chiave nella determinazione della decisione dei giudici di merito prima e di legittimità poi: è escluso che il rito vudù sia una mera convinzione personale, una superstizione o che abbia avuto una valenza meramente contrattuale, suggellando un impegno di semplice restituzione economica, come sostenuto dall'imputata; il rito è, invece, ritenuto in grado di generare una dominazione fisica e psichica tra la donna e le due vittime, fungendo da vero e proprio impulso verso la prostituzione.

La convinzione delle due vittime di essere destinatarie del sortilegio, il timore delle possibili conseguenze derivanti dal suo scioglimento, insieme alla precarietà delle risorse economiche e dei riferimenti affettivi e familiari che le due giovani hanno dovuto affrontare una volta arrivate in Italia, ha contribuito, anche per i giudici di legittimità, a generare in loro uno stato di necessità e a renderle suscettibili al ricatto della prostituzione.

Inoltre, è probabile che nell'interpretazione giudiziale e nella considerazione della variabile culturale abbia giocato un ruolo fondamentale il bene giuridico leso. Infatti, il reato di riduzione in schiavitù è stato ritenuto più volte dalla Cassazione – anche in relazione ad altre pratiche culturali – come un reato a largo spettro, tutelante la libertà individuale intesa come “*status libertatis*”, da intendersi questo non come una semplice forma di manifestazione della libertà individuale, ma nel più ampio complesso delle manifestazioni che si riassumono in tale stato e la cui negazione comporta l'annientamento della stessa personalità dell'individuo, infrangendo inoltre i confini invalicabili di tutela della persona umana come delineati dall'ordinamento costituzionale e dalle fonti sovranazionali<sup>19</sup>.

In ogni caso, la trattazione dell'elemento culturale in sede giudiziaria nel caso di specie è certamente sintomatica di un'attenzione che il giudice ha nei confronti della diversità culturale. Essa rivela la sua capacità di farsi antropologo<sup>20</sup>, riconoscendo un punto di vista totalmente altro rispetto all'orizzonte semiotico occidentale in cui il

---

<sup>19</sup> Cass. pen., sez. V, del 4 agosto 2021 n. 30538. Questa ricostruzione del concetto di *status libertatis* viene riportata anche in una pronuncia che ha ad oggetto il contrasto tra una pratica culturale in uso presso alcuni gruppi rom, quella del “prezzo della sposa”, e il reato di riduzione in schiavitù. In questo procedimento non risultano però essere presenti riferimenti alla consultazione di esperti antropologici. La pratica culturale del prezzo della sposa, che consiste nella dazione di una somma di denaro donata, in occasione delle nozze dallo sposo al padre della ragazza, quale simbolo di gratitudine per aver cresciuto la sposa, indipendentemente dal suo significato culturale e dal suo legame con l'istituto del matrimonio, è ritenuta in contrasto con i diritti fondamentali dell'individuo perché realizza, per la Cassazione, una vera e propria reificazione della persona. Il caso si conclude con la condanna del padre della giovane, il quale aveva posto in essere la pratica in occasione della promessa di matrimonio della propria figlia.

<sup>20</sup> I. RUGGIU, *Il giudice antropologo*, cit.





giudice stesso si muove e nel quale la magia e il sortilegio non trovano riconoscimento sin dai tempi della rivoluzione scientifica e illuminista. Il rito vudù, infatti, non è trattato, nella decisione analizzata, come un mero convincimento personale o una superstizione incapace di produrre effetti, ma ne viene riconosciuto l'impatto violento sulle donne vittime di tratta. Una tale presa di coscienza, acquisita dai giudici di merito e poi avvalorata in Cassazione, è stata possibile grazie al ricorso ad esperti culturali che hanno dato conto delle implicazioni del rito vudù/*juju* in questione quale strumento di assoggettamento, contestualizzato nell'esperienza concreta delle due ragazze nigeriane.

### 3 - La complessità del fenomeno vudù

Fin qui la descrizione di quanto contenuto nella pronuncia. Va ora esaminato un altro quesito che potrebbe sorgere nel giurista: fino a che punto può spingersi l'adesione ad un orizzonte semiotico come quello del vudù? Mettere in luce la complessità del fenomeno vudù e le sue molteplici sfaccettature, potrebbe dare un contributo ulteriore a giuristi e altri operatori del diritto, facilitando la comprensione della vasta rete di significati di questa pratica. Essa intreccia elementi religiosi e culturali con altri più marcatamente politici.

Ad esempio, nella pronuncia in esame si evidenzia come l'effetto vincolante del rituale sia stato fortemente accentuato dal contesto sociale e politico in cui esso è inserito, quello nigeriano appunto, in cui il sistema di protezione statale è percepito dalla popolazione come corrotto, mentre una centralità assoluta è assunta da organizzazioni religiose e tradizionali che danno importanza primaria ai riti in questione<sup>21</sup>.

Quello che finora è stato definito rito vudù/*juju* e che giunge al cospetto delle autorità giurisdizionali italiane è soltanto un aspetto di un sistema più radicato e strutturato. In alcune parti della Nigeria, così come nella Repubblica del Benin e in Togo il vudù è, infatti, una religione molto radicata e che non è caduta in disuso con l'avanzare della modernità<sup>22</sup>.

<sup>21</sup> Cass. pen., sez. I, del 3 febbraio 2022, n. 3796, (par. 3. Considerato in diritto).

<sup>22</sup> Su questo aspetto, sulla diffusione territoriale e su alcune caratteristiche di questo culto si vedano: **T. R. LANDRY**, *Vodún, Globalization, and the Creative Layering of Belief in Southern Bénin*, in *Journal of Religion in Africa* XLV, 2015, pp. 170 ss., in cui l'autore offre una descrizione precisa della religione vudù, essendosi esso stesso iniziato al culto vudù, durante la sua permanenza nella Repubblica del Benin. In questo lavoro sono inoltre offerti numerosi spunti sulla coesistenza della credenza con altre religioni, sui motivi che spingono soggetti autoctoni o di cultura occidentale ad avvicinarsi al culto o ad allontanarsene. Il suo percorso di osservazione è arricchito dalle testimonianze di due donne, l'una, originaria del luogo, da sempre cresciuta in una famiglia di tradizione vudù e che a un certo punto della sua esistenza decide di abbracciare la fede cristiana, nello specifico il culto evangelico; l'altra, una donna afro americana, di tradizione cristiano cattolica, che si converte invece alla religione vudù, intravedendone una visione del mondo più completa rispetto alla fede cristiana. **J. R. A. FORTE**, *Marketing Vodun. Cultural Tourism and Dreams of Success in Contemporary Benin*, in *Cahiers d'Études africaines*, XLIX, 2009, pp. 429 ss., in cui sempre in relazione al



Il vudù come religione si compone di una serie di culti e rituali dedicati a divinità di vario tipo, spiriti e forze naturali. I nomi delle divinità vudù (per citarne alcuni *Tron, WatiMama, Fa*)<sup>23</sup>, sono usati sia per indicare la divinità che un sacerdote ad essa iniziato. Alcune divinità del vudù hanno un genere specifico, ma per la maggior parte ognuna di esse ha manifestazioni femminili e maschili<sup>24</sup>. I riti sacrificali, volti ad “alimentare”<sup>25</sup> le divinità in cambio della protezione, quelli di possessione e di iniziazione sono elementi portanti di questo sistema religioso, basato su conoscenze esoteriche spesso appannaggio privilegiato dei membri delle gerarchie sacerdotali e degli iniziati.

Questa religione, già ampiamente presente in epoca precoloniale, si diffonde nelle Americhe<sup>26</sup> per mezzo dei grandi spostamenti di popolazione che interessarono questi territori per la tratta degli schiavi, prendendo piede a Cuba, in Brasile<sup>27</sup>, ad Haiti e in altre parti degli Usa<sup>28</sup>.

Lungi dal voler assecondare l'idea talvolta diffusa di una religiosità africana tradizionalista dai caratteri occulti e maligni<sup>29</sup>, è sicuramente opportuno mettere in luce i legami tra la religione vudù e i riti di soggezione. I trafficanti, spesso attraverso l'ausilio di ministri di culto o di altri individui corrotti, ma ritenuti dalle popolazioni locali in diretto contatto con il divino, abusano di questo sistema di credenze per rinforzare i propri vincoli utilizzando la religione come uno strumento di controllo<sup>30</sup>. È giusto considerare questa forma di substrato culturale per la valutazione degli effetti dei rituali sulle vittime di tratta e per individuare forme efficaci di tutela. È però altrettanto importante

---

territorio della Repubblica del Benin, si offre una descrizione di alcuni aspetti del culto e si approfondisce l'importanza politica della religione vudù, legalizzata nuovamente dal regime democratico instauratosi nei primi anni '90 e protagonista di alcune politiche culturali quale simbolo di tradizione e autenticità. Nel contributo si descrive lo sviluppo di un vero e proprio turismo culturale sulla pratica religiosa e se ne analizzano gli effetti. Lo studio fa riferimento agli anni 2001- 2004 e in particolare alla città di Ouidah, situata nell'area costiera (Department of Atlantique) sull'oceano atlantico, una località a vocazione turistica per la presenza della “Slave Route”, una delle strade che per circa due secoli (1670 - 1860) è stata percorsa dagli schiavi prima dell'imbarco nelle navi negriere e da cui anche il culto animista africano si è poi diffuso come effetto della tratta. **J. R. A. FORTE**, *Black Gods, White Bodies: Westerners' Initiations To Vodun In Contemporary Benin*, in *Transforming Anthropology*, Vol. XVIII, Num. 2, 2018, pp. 129 ss., in cui la stessa autrice approfondisce il fenomeno della conversione alla religione vudù di molti occidentali, valutando come questo sia sintomatico di una certa apertura dello stesso culto.

<sup>23</sup> **T. R. LANDRY**, *Vodún, Globalization*, cit., p. 181.

<sup>24</sup> **J. R. A. FORTE**, *Marketing Vodun*, cit., p. 430.

<sup>25</sup> **J. R. A. FORTE**, *Marketing Vodun*, cit., p. 430.

<sup>26</sup> **T. R. LANDRY**, *Vodún, Globalization*, cit., p. 186.

<sup>27</sup> Alcuni culti diffusi in Brasile sono ritenuti legati al tradizionalismo africano, come ad esempio il Candomblé. Si veda **L. ARCELLA**, *Rio d'Africa*, Edizioni Mediterranee, Roma, 1998.

<sup>28</sup> **J. R. A. FORTE**, *Marketing Vodun*, cit., p. 429, evidenzia come nella regione della Repubblica del Benin il mercato degli schiavi da cui deriva anche la diffusione del vudù in regioni americane, sia particolarmente fiorente tra il XVII e XIX secolo.

<sup>29</sup> **M. IKEORA**, *The Role of African Traditional Religion and “Juju”*, cit., p. 12.

<sup>30</sup> **M. IKEORA**, *The Role of African Traditional Religion and “Juju”*, cit., p. 13.



evidenziare come queste modalità, basate sull'utilizzo di elementi religiosi, credenze e gerarchie, quali mezzi di potere e controllo, non siano una specifica peculiarità del vudù come religione africana, ma, meccanismi assai diffusi anche in altri sistemi religiosi, compresi quello cristiano e islamico<sup>31</sup>.

La particolarità del rituale vudù usato nella tratta, rispetto ad altre forme di controllo, è che esso ha una capacità di incutere una soggezione molto elevata che è effettiva non soltanto nei confronti di chi è un vero e proprio fedele vudù, ma anche verso tutti coloro che, pur essendosi distaccati da quel culto o avendo aderito ad altre religioni, sono comunque rimasti parte di quel sistema culturale.

Per i fedeli, il timore è quello di essere puniti dalle proprie divinità. I non credenti o gli appartenenti ad altri culti, come quello cristiano, hanno invece la convinzione di essere direttamente in balia della volontà di demoni satanici<sup>32</sup>, per l'interpretazione che delle divinità animiste è stata data dalle comunità cristiane africane ad esempio. Va, infatti, rilevato che, nei territori in cui il culto è diffuso, il vudù convive con altre religioni, spesso monoteiste quali il cristianesimo o l'islam, e non è infrequente che nel corso dell'esistenza un soggetto si sposti da una fede all'altra<sup>33</sup>.

La complicità di alcuni sacerdoti e/o *native doctors* nell'esecuzione dei rituali a scopo di soggiogare le vittime di tratta è un altro elemento da non trascurare nell'analisi di questo fenomeno, soprattutto perché dà ad esso una rilevanza istituzionale. Nella pronuncia di legittimità, come già evidenziato, si riporta che una delle vittime si sia definitivamente sentita liberata soltanto dopo aver avuto notizia dell'emanazione di un editto liberatore da parte di un'autorità politico-religiosa del paese di provenienza. L'editto in questione è stato, infatti, emanato dal re Ewuare II, figura tradizionale suprema di Benin City (Stato di Edo, Nigeria sud-orientale), noto anche come "Oba" (re), nel marzo 2018, con la finalità di sciogliere tutti i riti vudù/*juju* eseguiti per perpetrare il traffico di esseri umani<sup>34</sup>. L'*Oba* ha elargito il perdono

---

<sup>31</sup> M. IKEORA, *The Role of African Traditional Religion and "Juju"*, cit., p. 13. L'autrice fa riferimento ad esempio al fenomeno degli abusi su minori compiuti nelle chiese cristiane o negli istituti di educazione islamica del Regno Unito.

<sup>32</sup> In L. CALDEROLI, *Riti magici e prostituzione nigeriana*, cit., p. 266.

<sup>33</sup> T. R. LANDRY, *Vodún, Globalization*, cit., p. 173. L'antropologo Landry spiega in maniera efficace il legame basilare che resta tra gli individui e questo sistema di religiosità tradizionale, anche una volta che abbiano abbracciato un'altra fede e lo fa riportando la testimonianza di una giovane donna, cresciuta in una famiglia di religione vudù, che tra i motivi della sua conversione al cristianesimo evidenzia la possibilità di ottenere la stessa protezione divina da parte del dio cristiano, senza però dover spendere tutte le risorse materiali (cibo, bevande, capre) che per essere protetta dalle divinità vudù avrebbe dovuto utilizzare durante i rituali sacrificali. Non è negata l'esistenza di queste divinità, semplicemente queste sono relegate a figure demoniache.

<sup>34</sup> A. BRIVIO, *Assoggettamento da juju?*, cit., p. 173: l'*Oba* è una figura istituzionale del regno del Benin (Edo State) che detiene dei poteri sia politici che religiosi. La figura viene ricostituita nel 1914 dopo una breve destituzione da parte del governo coloniale. La dichiarazione in questione fu riportata da vari quotidiani:



ai *native doctors* che avevano eseguito tali riti in passato, ma ne ha vietato e condannato l'esecuzione futura.

La necessità di una presa di posizione da parte di organi istituzionali conferma la profondità del fenomeno e può indirettamente determinare a livello interno lo sviluppo di una nuova coscienza nelle popolazioni interessate e portare all'attuazione di strategie molto più efficaci e più sentite nella stessa comunità di appartenenza.

Infine, è opportuno evidenziare che certa letteratura antropologica e medico/psicologica ha approfondito gli effetti del timore di essere vittima di forze malefiche e la convinzione di possibili conseguenze indesiderate, arrivando a sostenere come ciò possa condurre ad uno stato psicofisico di costante allarme, spesso caratterizzato da sensazioni corporee di disagio, dovute alla costante paura della morte, della malattia o della follia. In particolare secondo uno studio di Cannon<sup>35</sup> effettuato nel 1942 e dedicato nello specifico al fenomeno della "morte voodoo", la ragione della potenziale letalità del sortilegio può essere spiegata scientificamente dal fatto che la paura produce un aumento della pressione sanguigna, ansia, stress e altre alterazioni in grado di indurre un arresto cardiaco o, a lungo termine, una malattia letale.

In questa ottica tali pratiche sarebbero, dunque, idonee a generare sia un danno psichico, derivante dalla forte convinzione della potenza del rituale nei confronti propri o dei propri cari, sia un danno fisico, come effetto delle forti pressioni psichiche sperimentate.

Questa ricostruzione è confermata dal fatto che, ad oggi, è la stessa scienza ad ammettere il legame tra determinate situazioni psichiche dell'individuo, legate a fatti privati o al contesto socio-culturale di provenienza e alcune patologie o sintomatologie. È inoltre altresì noto come anche nella cultura di maggioranza il timore del soprannaturale, in questo caso anche in mancanza di un substrato religioso come nel caso del culto vudù, abbia portato e porti spesso molti individui alla disperazione, tanto da indurli a versare ingenti somme di denaro a fantomatici santoni, guaritori o maghi, determinando un'influenza assai negativa sulla qualità della propria esistenza.

#### **4 - Dal diritto penale alla protezione internazionale: vudù, stregoneria ed effettività della tutela dei diritti fondamentali**

Nella sentenza della Cassazione analizzata in questo lavoro si sceglie di dare un peso specifico all'elemento culturale del rito vudù per tutelare

---

(<https://www.ilpost.it/2018/04/15/oba-nigeria-libera-donne-riti-voodoo/>);  
(<https://www.osservatoriodiritti.it/2018/04/13/tratta-delle-donne-editto-vudu-vittime-nigeriane/>).

<sup>35</sup> Sulla letteratura medica e psicologica sul concetto di "morte voodoo" si veda: **W. B. CANNON**, *Voodoo death*, in *American Anthropologist*, vol. XLIV, n. 2, 1942, pp. 169 ss.; **D. LESTER**, *Voodoo Death*, in *OMEGA-Journal of Death and Dying*, vol. LIX, 2009, pp. 1 ss.



un diritto fondamentale quale quello della libertà personale e lo si fa attraverso l'attivazione del sistema statale di tutela più incisivo, quello penale.

Questo stesso peso però non è attribuito al rituale in altri settori dell'ordinamento come, ad esempio, in quello della protezione internazionale, soprattutto quando ci si allontana dalle ipotesi di donne vittime di tratta<sup>36</sup>. Infatti, nei casi in cui i richiedenti lamentano una lesione che si discosta da questo modello di assoggettamento finalizzato alla prostituzione, la minaccia del rito vudù è spesso tacciata di irrazionalità e la sua potenziale lesività recede, prima ancora di essere vagliata da indagini antropologiche o psicologiche, sotto la scure del giudizio di non credibilità.

Secondo questo schema, il rito vudù, sarebbe, dunque, un elemento rilevante più in un'ottica punitiva interna che per fini di protezione dei richiedenti asilo.

È vero che, come alcuni autori hanno evidenziato, il rituale ricopre un ruolo importante soprattutto in riferimento alla tratta di giovani donne nigeriane, destinate alla prostituzione, strumentalizzando un sistema di credenze profondamente radicato nel loro *background* culturale<sup>37</sup>. Tuttavia, l'analisi sopra riportata ha evidenziato come, in realtà, il timore di questi rituali sia inserito in un substrato culturale ampio che non coinvolge soltanto le vittime di tratta e che per di più non trova un argine di protezione abbastanza forte neppure nell'appartenenza ad una fede diversa da quella vudù. In questi contesti potrebbe essere altamente probabile che rituali simili siano utilizzati a scopo intimidatorio e soggiogante, per la regolazione di rapporti anche tra privati, in cui vi sia uno squilibrio di potere (dissidi familiari, liti ereditarie, problemi di proprietà, debiti), soprattutto fino a quando vi sarà la complicità, in questi meccanismi, di alcune figure sacerdotali, ritenute istituzionali e capaci di comunicare direttamente con il divino, ma, in realtà, corrotte.

Nel settore della protezione internazionale, la lesività dei riti vudù viene spesso rivendicata anche da individui di genere maschile. I casi che di solito si presentano alle corti riguardano soggetti che rifuggono dai propri paesi di origine perché rifiutano di ricoprire la carica di sacerdote vudù, ereditata di solito da uno dei due genitori<sup>38</sup>, subendo, per questo rifiuto, una serie di intimidazioni o persecuzioni da parte di altri membri della comunità; altre volte si tratta di individui che temono ripercussioni fisiche o psichiche derivanti dai medesimi riti, effettuati talvolta da altri membri della famiglia, spesso per dissidi e liti

---

<sup>36</sup> In alcune pronunce alle vittime di tratta viene attribuito addirittura il livello più alto di protezione, quello dello status di rifugiato. Si veda, Tribunale Bologna, del 17 luglio 2019; Tribunale Lecce, del 6 aprile 2021.

<sup>37</sup> M. IKEORA, *The Role of African Traditional Religion and "Juju"*, cit. p. 14.

<sup>38</sup> Corte d'Appello, sez. famiglia, Torino, del 18 novembre 2017, n. 2458; Cass. civ., I sez., del 11 marzo 2020, n. 6921; Cass. civ., VI sez., del 10 maggio 2021, n. 12328; Cass. civ., II sez., del 27 luglio 2021, n. 21466; Cass. civ., I sez., del 15 aprile 2022, n. 12405; Cass. civ., VI sez., del 12 ottobre 2022, n. 29868.





interne<sup>39</sup>; ancora, in alcuni casi si rifiuta l'iniziazione alla pratica del vudù per la fede in altre religioni<sup>40</sup>.

In alcune pronunce, nelle istanze dei richiedenti asilo, al concetto di rito *juju* si sovrappone quello di stregoneria<sup>41</sup>, identificabile quest'ultima, non tanto in una vera e propria religione quanto invece, in un sistema di credenze che attribuisce ad alcuni soggetti, definiti appunto streghe o stregoni, determinate capacità magiche, in grado di interferire nell'esistenza degli altri individui. Per quanto la stregoneria si differenzi per il suo carattere meno istituzionale, contribuisce anch'essa ad accrescere quella sfera di credenze variegata e radicata in alcune regioni dell'Africa, con cui sin dall'epoca coloniale l'occidente, per mezzo di giudici e amministratori coloniali<sup>42</sup>, si è confrontato, non

---

<sup>39</sup> Cass. civ., I sez., del 30 maggio 2019, n. 14827; Cass. civ.; II sez., del 09 aprile 2021, n. 9508; Cass. civ., III sez., del 01 settembre 2021, n. 23699; Cass. civ., I sez., del 11 ottobre 2021, n. 27589; Cass. civ., III sez., del 14 dicembre 2021, n. 39906.

<sup>40</sup> Cass. civ., I sez., del 24 settembre 2019, n. 23756; Cass. civ., I sez., del 05 febbraio 2021, n. 2752; Cass. civ., VI sez., del 10 maggio 2021, n. 12334; Cass. civ., III sez., del 05 ottobre 2021, n. 26984 e n. 26983.

<sup>41</sup> Di seguito si elencano alcune pronunce in cui i fenomeni vudù-*juju*/stregoneria si sovrappongono: Cass. civ., I sez., del 23 novembre 2021, n. 36313; Cassazione civ., III sez., del 20 aprile 2022, n. 12644; Cass. civ., I sez., del 03 agosto 2022, n. 24133; Cass. civ., I sez., del 15 dicembre 2022, n. 36753. Il fenomeno della stregoneria ha degli effetti simili ai rituali vudù in tema di compressione dei diritti fondamentali dell'individuo quali la libertà personale e l'integrità psico-fisica, con la differenza che dà origine a due fenomeni differenti: uno è il timore di aver subito un atto stregonico, motivo per il quale alcuni soggetti si sentono portatori di malattie inguaribili e prossimi alla morte; l'altro è il fenomeno della caccia alle streghe, tale per cui, invece, il soggetto perseguitato e di cui è posta a repentaglio la stessa esistenza, è definito dalla comunità come strega o stregone e in quanto tale isolato, vessato, torturato e imprigionato, sottoposto a prove ordaliche o ucciso. Particolarmente esemplificativo può essere il caso trattato dai giudici italiani della protezione internazionale (in Tribunale Torino, III sezione Civile, decreto n. 741/2020 del 03 febbraio 2020), avente ad oggetto una minore vittima di caccia alle streghe, approfondito in **O. FIORE, E. CELORIA**, *In difesa di una strega*, in *Questione Giustizia*, rubrica *Diritti senza confini* del 2 luglio 2020, (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/in-difesa-di-una-strega>). In tema di "stregoneria" si segnalano inoltre: **M. QUARMYNE**, *Witchcraft: A Human Rights Conflict Between Customary/ Traditional Laws and the Legal Protection of Women in Contemporary Sub-Saharan Africa*, in *William & Mary Journal of Women and the Law*, Volume XVII, 2011, pp. 475 ss; **M. CAVINA**, *Il missionario, il giudice, il legislatore. Decritazioni giuridiche della stregoneria nell'Africa occidentale subsahariana (sec. XVII-XX)*, in *Historia et Ius*, XVII, 2020, p. 4, dove si mette in evidenza come la stregoneria spesso viene individuata da queste comunità non tanto come la prima causa di alcuni fatti umani (malattie, incidenti stradali, morti improvvise o altri malesseri fisici o psichici, epidemie, carestie etc.), ma sicuramente come la seconda, funzionando come una valvola sociale di sfogo attraverso cui identificare "il perché" e/o "a causa di chi" determinati fatti, per lo più dannosi, si sono verificati all'interno di una comunità.

<sup>42</sup> In **M. CAVINA**, *Il missionario, il giudice, il legislatore*, cit., p. 14, si riporta, ad esempio, di una controversia risalente al 1821, avente ad oggetto un atto di stregoneria posto in essere da una giovane autoctona della colonia francese, nell'isola di Gorea (oggi Dakar), contro una famiglia europea di coloni, la quale, a dispetto della propria cultura razionalista occidentale, fu particolarmente suggestionata dall'atto magico e si rivolse al giudice affinché lo stesso punisse la donna; in p. 29, si riporta invece come la consuetudine delle "prove ordaliche", consistenti nella ingestione di intrugli di erbee, pezzi di carne cruda e altre sostanze, di frequente eseguita da membri delle



con poche difficoltà, vista la sua enorme capacità di interferire nella vita delle comunità e nei suoi rapporti sociali e di potere. Infatti, una delle difficoltà maggiori che gli studiosi e i giuristi non africanisti hanno sempre incontrato nella comprensione delle società africane e nella decifrazione di alcune componenti valoriali è proprio quella legata alla comprensione della dimensione spirituale, religiosa e sacrale, e della sua incidenza nelle regole che governano le comunità. A questa stessa dimensione appartengono anche i rituali analizzati<sup>43</sup>.

Una protezione dei diritti fondamentali rispetto a questi elementi culturali potenzialmente lesivi è talvolta necessaria, soprattutto quando si riscontra una certa debolezza delle istituzioni e dei meccanismi di tutela all'interno di questi sistemi politici<sup>44</sup>.

Lo strumento scientifico della perizia antropologica e psicologica contribuisce alla visione multiculturalista che emerge nella sentenza di Cassazione esaminata in questo lavoro e rappresenta uno strumento valido anche in sede di protezione internazionale. Si tratterebbe di una modalità di indagine aggiuntiva rispetto a quelle più frequentemente in uso<sup>45</sup>, adatta a trasporre nel sistema giuridico e culturale interno quelle istanze culturalmente connotate, a comprendere se esse possano identificarsi in quelle situazioni oggettive o soggettive che trovano tutela nelle forme tipiche di questa protezione (status di rifugiato, la protezione sussidiaria, protezione umanitaria e speciale). L'utilizzo dello strumento antropologico nel giudizio di protezione internazionale

---

popolazioni locali al fine di dimostrare alla propria comunità di non essere degli "stregoni", avesse determinato una vera e propria epidemia nei primi anni del '900, nella regione della Casamance francese (Senegal), determinando un pericolo per la salute e l'ordine pubblico.

<sup>43</sup> Questi sistemi di regolazione della società e dei rapporti tra i privati, spesso fortemente influenzati dalla magia e dalla spiritualità, sono difficili da capire all'esterno dei loro contesti di appartenenza. Le società di cui ha esperienza la cultura maggioritaria occidentale, in cui anche giudici, studiosi e legislatori sono immersi, appare come fortemente strutturata, governata da un rigoroso legalismo, dal principio di separazione dei poteri e da un sistema di diritti che è impostato sulla dimensione individuale piuttosto che su una visione comunitaria. I sistemi giuridici occidentali sono stati importati nelle società africane, attraverso meccanismi forzati e imposti dalla colonizzazione. Seppure ad oggi gli ordinamenti statali ufficiali africani hanno in grande misura accolto queste impostazioni, continuano a permanere, nei fatti, anche altre forme organizzative della società, talvolta addirittura riconosciute dai governi centrali (come ad esempio le corti di diritto consuetudinario o le guide religiose, spirituali e politiche delle comunità, chiamate talvolta anche *Traditional leaders*), che spesso uniscono varie funzioni in un unico centro di potere, fanno riferimento a sistemi di diritto consuetudinario e con esso ad una serie di credenze, di connessioni con il magico e il sacro, quali caratteristiche identitarie, condivise. Per approfondire questi aspetti si vedano: **R. SACCO**, *Il diritto africano*, UTET, Torino, 1995, pp. 22 ss.; 67 ss.; 326 ss. **R. SACCO**, *Antropologia Giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna, 2007, pp. 75 ss.

<sup>44</sup> **G. DECARLI**, *Esperienze di consulenza antropologica*, cit. p. 172.

<sup>45</sup> Come la consultazione delle COI (Country origins informations), documenti contenenti una serie di informazioni giuridiche e di altro tipo sui differenti paesi di provenienza dei richiedenti asilo, basati su dati forniti da organizzazioni internazionali e/o nazionali, impegnate nel settore dell'asilo (come l'Unhcr e l'Easo) e dei diritti umani.



si porrebbe, inoltre, in perfetta adesione a quel dovere di cooperazione istruttoria comunque previsto dalla normativa<sup>46</sup>.

Una certa apertura in tal senso è riscontrabile in quella parte di giurisprudenza di legittimità che ha spronato i giudici di merito verso indagini più accurate del contesto culturale dei richiedenti e dei rituali. In alcune pronunce di legittimità<sup>47</sup>, la soggezione o il timore del rito sono state ritenute come potenzialmente lesive della sfera dei diritti umani e pertanto inquadrabili nella figura della protezione umanitaria, oggi abrogata e in parte sostituita dalla protezione speciale<sup>48</sup>. Il riferimento è alla capacità dei rituali di aumentare la condizione di vulnerabilità dell'individuo, soprattutto in caso di rimpatrio. Nei casi richiamati la Cassazione invita le corti di merito a operare gli opportuni approfondimenti, creando un filo sottile di connessione tra queste situazioni e i diritti inviolabili dell'individuo tutelati dal sistema di protezione internazionale (art. 2 e art. 3 Cost.), e conseguentemente anche con la tutela della vita privata e familiare (art. 8 della CEDU).

Si potrebbe obiettare che questo genere di approfondimenti entra facilmente in contrasto con le esigenze di economia processuale che caratterizzano alcuni procedimenti come quelli di protezione internazionale. Per quanto questa osservazione sia legittima, non è detto che l'indagine approfondita debba necessariamente avere degli effetti negativi sulle tempistiche processuali in quanto potrebbe in molti casi portare a una risoluzione soddisfacente per le parti già nei primi gradi di giudizio, con una riduzione delle procedure di appello, dei ricorsi in Cassazione e dei relativi rinvii. Inoltre, si tratterebbe di un metodo che in alcuni casi di protezione internazionale si è già sperimentato, seppure su impulso delle parti<sup>49</sup>. Ad essere in gioco è

---

<sup>46</sup> Per una completa ricognizione del dovere di cooperazione ufficiosa si veda: **F. G. DEL ROSSO**, *Il dovere di cooperazione istruttoria officiosa e le "country of origin information" nel procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria*, in *Questione Giustizia*, fasc. 3, 2020, pp. 56 ss.

<sup>47</sup> Cass. civ., I sez., del 27 maggio del 2021, n. 14849; Cass. civ., III sez., del 5 ottobre 2021, n. 26983 e n. 26984, cit.; Cass. civ., III sez., del 14 dicembre 2021, n. 39906.

<sup>48</sup> In alcune pronunce inerenti al tema della stregoneria, invece, si è parlato di una vera e propria "persecuzione stregonica", potenzialmente in grado di generare forti limitazioni dei diritti umani. Gli strumenti di protezione utilizzati in sede giudiziale in questo caso sono, a seconda della gravità dei casi, quello della protezione umanitaria o speciale, oppure quello più incisivo della protezione sussidiaria disciplinata dall'art. 14 lett. c) del d. lgs. n. 251 del 19 novembre 2007, concessa per situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. Tra le pronunce sul tema si vedano: Tribunale Ordinario di Torino, sentenza del 3 febbraio 2020, n. 741, cit. (persecuzione stregonica su minori); Cass. civ., sez. lav., del 28 gennaio 2022, n. 2717 (persecuzioni subite dai familiari di una strega); Cass. civ., sez. lav., del 16 febbraio 2022, n. 5146; Cass. civ. sez. lav., del 13 aprile 2022, n. 12040; Cass. civ., III sez., del 20 aprile 2022, n. 12644, cit. (timore di aver subito o di poter subire atti stregonici).

<sup>49</sup> Nei giudizi di protezione internazionale la consultazione di esperti anche in materia culturale è prevista dall'art. 8, comma 3 bis, del d. lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008. **G. DECARLI**, *Esperienze di consulenza antropologica*, cit. p. 162 ss, descrive tre casi in cui, come antropologa, è stata chiamata da alcuni avvocati a svolgere delle relazioni di natura antropologica, in giudizi di protezione internazionale, a sostegno delle



l'effettività della tutela e l'eguaglianza sostanziale almeno in quei casi in cui l'approfondimento antropologico permetta di individuare anche quelle violazioni di diritti fondamentali dell'individuo che si celino dietro prassi lontane dalle cognizioni della cultura maggioritaria, cangianti e mimetiche, frutto dell'interazione continua tra molteplici fattori, quello culturale, politico, economico e sociale, aventi un ruolo a tratti "persecutorio".

In tema di protezione internazionale è la stessa costituzione a richiedere di azionare il sistema di protezione per gli stranieri a cui sia impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione (art. 10 comma 3 Cost.<sup>50</sup>). Sarebbe pertanto auspicabile che la lesione di quello stesso "*status libertatis*" - sopra richiamato e alla cui negazione la Cassazione fa corrispondere l'annientamento della stessa personalità dell'individuo, brandendolo quale baluardo anche rispetto a talune pratiche culturali<sup>51</sup> - fosse valorizzato anche in sede di protezione internazionale, pena l'attuazione di uno squilibrio sostanziale nella tutela dei diritti fondamentali.

---

istanze dei richiedenti: nel primo caso l'approfondimento antropologico riguardava un soggetto che era fuggito da un villaggio nigeriano per non voler ricoprire la carica di *Evel Ekowba (o Chief Priest)*, una figura avente nella comunità poteri religiosi e politici (p. 162); il secondo caso aveva ad oggetto problematiche legate alla proprietà di alcune terre e alla gestione del pascolo (p. 172); il terzo trattava di un soggetto che aveva svolto militanza politica nel proprio paese di origine. In tutti questi casi i soggetti agiscono per richiedere la protezione internazionale in Italia, rivestendo le problematiche richiamate una veste persecutoria e violenta nei paesi di provenienza.

<sup>50</sup> Si evidenzia che l'art. 10 della Costituzione è ritenuto di immediata operatività da costante giurisprudenza (Cassazione SS.UU. del 12 dicembre 1996, n. 4674): "il carattere precettivo e la conseguente immediata operatività della disposizione costituzionale sono da ricondurre al fatto che essa, seppure in una parte necessita di disposizioni legislative di attuazione, delinea con sufficiente chiarezza e precisione la fattispecie che fa sorgere in capo allo straniero il diritto di asilo, individuando nell'impedimento all'esercizio delle libertà democratiche la causa di giustificazione del diritto ed indicando l'effettività quale criterio di accertamento della situazione ipotizzata". Il richiamo a questa disposizione vuole evidenziare la pregnanza degli obblighi di protezione e la loro pur sempre valenza costituzionale, obblighi troppo spesso declassati e soprattutto continuamente frammentati e sconvolti dai ripetuti interventi legislativi.

<sup>51</sup> Cass. pen., sez. V, del 4 agosto 2021 n. 30538, cit.